

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

ASSOCIAZIONE LIBERO IL CIELO APS

assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale nel comune di San Giovanni Lupatoto (Verona) in Piazza Umberto I, n. 130.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'Associazione è apolitica apartitica, In conformità con quanto previsto dalla lettera i) dell'art. 5 CTS, l'Associazione provvede all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. Resta primario lo scopo di contribuire alla realizzazione di un mondo migliore dove l'uomo può riscoprire la sua intima vocazione al Bello, al Buono e al Vero, quali espressioni universali della realtà del mondo.

Nello specifico l'Associazione si propone di favorire e promuovere:

- La sensibilizzazione e l'elevazione di ogni individuo alla cultura dell'arte e della bellezza in tutte le sue espressioni, la crescita comune, personale ed artistica, nonché la formazione di tutte le persone, associate e non, che si trovano a condividere e sostenere le finalità dell'Associazione.
- Il dialogo e lo scambio nel reciproco rispetto fra le diverse culture e discipline artistiche senza limiti di età, razza, religione e nazionalità.
- L'aspirazione di chi, anche solo per diletto, vuole coltivare il proprio talento artistico e i propri interessi culturali.

Per realizzare ciò l'Associazione propone ai suoi soci uno stile di solidarietà dei rapporti incentrato sull'apertura, l'attenzione e l'ascolto dell'altro al fine di creare un clima di famiglia indispensabile per dare testimonianza dei messaggi che via via verranno proposti.

Le attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è:

- Organizzazione e gestione di attività saranno orientate alla promozione della cultura e dell'arte e al perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale così come previsto dall'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017, lettera i).

o A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Favorire e promuovere attività culturali, sociali e ricreative in campo artistico tramite spettacoli musicali e/o teatrali;
- Promuovere e organizzare iniziative artistiche e culturali rivolte alla formazione, sperimentazione e aggiornamento;
- Condividere e aderire ad iniziative nel campo dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, anche intraprendendo iniziative maturate al suo interno;
- Organizzare conferenze, convegni, seminari etc.;
- Creare e gestire un sito internet per lo svolgimento e la diffusione delle attività dell'associazione;
- Promuovere e sostenere l'implementazione di contatti, gemellaggi, affiliazioni con enti pubblici e privati, associazioni o terzi in genere, sia nazionali che internazionali che perseguano gli stessi scopi sociali od operano in settori specifici di comune interesse;
- Stipulare accordi e/o convenzioni con enti pubblici e privati;
- Richiedere e ricevere contributi e liberalità, raccogliere sponsorizzazioni;
- Porre in essere in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale in modo subordinato e non preminente rispetto all'attività istituzionale, e in conformità alle normative civili e fiscali vigenti per gli "enti non commerciali";
- Svolgere ogni altra attività ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'Associazione di promozione sociale opera su tutto il territorio italiano, mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed altri enti pubblici e privati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e

limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su apposita domanda scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di domanda di ammissione presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata da genitori e da chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo, ai sensi del comma 1 (art. 23 del Dlgs 3 luglio 2017, n.117), deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, che a loro volta, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Sono istituite tre categorie di Soci:

- **Soci Ordinari:** sono coloro che versano la quota di iscrizione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- **Soci Sostenitori:** sono coloro che sostengono con un contributo volontario gli scopi dell'Associazione, non pagano la quota sociale e hanno diritto di voto.
- **Soci Onorari e/o Fondatori:** sono coloro cui il Consiglio Direttivo riconosce particolari meriti a favore dell'Associazione, non pagano la quota sociale e hanno diritto al voto.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Hanno diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Essere rimborsati delle spese autorizzate, effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Avere uno spazio dedicato nel sito internet dell'Associazione e/o il collegamento al proprio sito personale;
- Richiedere per iscritto il patrocinio dell'Associazione per le mostre e siti personali;

e il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- Versare la quota associativa secondo l'importo annuale entro il 31 gennaio di ogni anno, nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- Non svolgere attività lesiva degli interessi dell'Associazione;

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, secondo buon senso. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'interessato potrà fare appello al Collegio dei Probiviri entro i successivi 30 gg.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel Libro dei Soci e in regola con il versamento della quota dell'anno sociale.

Ciascun Socio, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

E' ammesso il voto mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante e-mail inoltrata al recapito risultante dal libro dei soci, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea ordinaria e 15 giorni prima per l'assemblea straordinaria, e deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri anche in videoconferenza.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Dalle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo 5 ad un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n.3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un numero massimo di 2 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

All'interno del Direttivo vengono nominate le figure del:

- **Il Presidente** dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.
- **Il Vice Presidente** il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questo sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, e perciò ne è il consigliere più autorevole.
- **Il Segretario** il quale redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo. Redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato l'elenco dei soci. Cura, inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'Organizzazione e, con il Revisore dei conti se previsto, prevede alla compilazione del Bilancio consuntivo annuale e del Bilancio preventivo da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea dei soci.
 - Il Segretario, in base alle circostanze, può chiedere al Presidente l'autorizzazione di delegare alcune delle sue mansioni al Tesoriere nonché assumere a sé alcune mansioni del Tesoriere medesimo.
- **Il Tesoriere** il quale cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile), il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonee relazioni contabili.

ART. 16 **(Il Presidente)**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto per un massimo di due mandati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente. Rimane comunque organo competente il Consiglio Direttivo quale organo preposto alla visione dei libri sociali.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio, o Rendiconto Finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio o Rendiconto Finanziario è predisposto dal Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ASSOCIAZIONE LIBERO IL CIELO APS

Piazza Umberto I, n. 130 – San Giovanni Lupatoto (VR)

C.F. n. 039 3434 0 23 7

Verbale di Assemblea Straordinaria del 25.10.2021

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di ottobre alle ore 18.00 presso la sede dell'Associazione si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di volontariato "LIBERO IL CIELO APS". Assume la presidenza dell'Assemblea, il presidente dell'Associazione, il Signor GUIDO CANTIERI, assume le funzioni di Segretario la Sig. ra LUCIANA MICHELETTI.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione via mail così come previsto dall'art. 11 dello statuto contenente il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto sociale conforme D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.l..

Sono presenti tutti i soci, dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Il Consiglio Direttivo, infatti, ha ritenuto che la nostra associazione, costituita a Verona in data il giorno 01 marzo 2010 e regolarmente registrata all'Agenzia delle Entrate in data 12 marzo 2010, già iscritta al Registro Regionale delle APS con D.D. n. 57 del 07.10.2021 con il codice PS/VR0322, deve formalizzare ai fini della registrazione della nostra Associazione al RUNTS testo statutario per renderlo conforme a quanto previsto dalla normativa.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 31 articoli, elaborato secondo i requisiti previsti per il profilo delle associazioni disciplinato dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.l sulle Organizzazioni di volontariato APS.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n° 31 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art. 82 comma 3 e comma 5 del D.Lgs 117/2017 (Codice del terzo Settore).

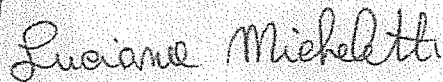
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione dl presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 20.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente GUIDO CANTIERI



Il Segretario LUCIANA MICHELETTI



Da: Posta Certificata Legalmail posta-certificata@legalmail.it 
Oggetto: ACCETTAZIONE: Registrazione Nuovo Statuto Associazione Libero il Cielo APS
Data: 5 novembre 2021, 10:37
A: gabrielerodriguez@odcecverona.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 05/11/2021 alle ore 10:37:34 (+0100) il messaggio "Registrazione Nuovo Statuto Associazione Libero il Cielo APS" proveniente da "gabrielerodriguez@odcecverona.it" ed indirizzato a: dp.verona@pce.agenziaentrate.it ("posta certificata") è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: 25E9F05A.00DA02EA.EF75EA31.548A6726.posta-certificata@legalmail.it

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente.
La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio

Acceptance receipt

On 05/11/2021 at 10:37:34 (+0100) the message, "Registrazione Nuovo Statuto Associazione Libero il Cielo APS", sent by "gabrielerodriguez@odcecverona.it" and addressed to: dp.verona@pce.agenziaentrate.it ("posta certificata") was accepted by the certified email system.

Message ID: 25E9F05A.00DA02EA.EF75EA31.548A6726.posta-certificata@legalmail.it

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed.
Please keep it as a certificate of delivery of the message.



daticert.xml